

## FAQ

### **A) Priorità V – dimensione aziendale**

#### **1. Si chiede se ai fini del calcolo sono considerate anche le superfici diverse dalla SAU come ad esempio i boschi**

Passando a prendere in rassegna quanto riportato nel bando con riferimento allo “Standard Output” si dice *“tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA/Inea produzioni Standard della Regione Toscana ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel DD n. 13512 del 04/08/2021 e smi”*.

Inoltre nella metodologia è aggiunto che *“colture/allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta tabella non potranno essere ricomprese”* e che *“le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello S.O – produzioni vegetali indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori”*.

Pertanto, in base a quanto riportato sopra, ai fini del calcolo della dimensione aziendale si deve partire da produzioni/allevamenti presenti nella Tabella CRA/INEA e riprendere i valori contenuti nel DD 13512/2021 che, come riportato nelle tabelle ad esso allegato, fanno riferimento - si cita testualmente - alla “Produzione Standard (Fonte parametro: tabella CRA – INEA "Produzioni 2010”)”.

Le superfici boscate sono escluse da detto conteggio poiché non sono incluse nella Tabella CRA/INEA.

#### **2. Si chiede se ai fini del calcolo dello Standard Output sono considerate anche le superfici destinate a colture autunno vernine relative alla campagna 2022/2023**

Il tema della “Dimensione aziendale”, di cui alla priorità in questione, risulta disciplinato dal Regolamento (CE), 3 febbraio 2015, n. 2015/220 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea”.

Stando a quanto previsto dal suddetto regolamento:

- all'art.6 comma 2 *“La produzione standard totale di un'azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti”*;
- nell'Allegato VI - punto 1 - lettera b) - Periodo di produzione - Il SOC (coefficiente di standard output) corrisponde a un periodo di produzione di 12 mesi. Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a 12 mesi si calcola un SOC corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).

Si può concludere che le superfici che nella campagna agricola 2022/2023 saranno interessate dalle colture autunno vernine non devono essere conteggiate con riferimento al piano delle coltivazioni 2022 poiché con riferimento a questa annualità nel conteggio dello S.O sono entrate le colture principali e secondarie svolte in dette superfici. Queste andranno contabilizzate con riferimento all'annualità 2023.

#### **3. Si chiede se questa priorità viene verificata oltre che in ammissibilità anche a pagamento e cosa succede se a saldo, per effetto degli investimenti programmati e realizzati dall'azienda con il tipo di operazione 4.1.1, non è possibile confermare il punteggio acquisito in ammissibilità**

Si conferma che il bando prevede che questa priorità sia verificata sia in ammissibilità che a saldo, prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla domanda di aiuto (in ammissibilità) e, poi, alla domanda di saldo (in istruttoria di saldo).

In linea generale si può ammettere che viene confermata la priorità della dimensione aziendale a saldo, a condizione che il superamento delle soglie indicate in domanda di aiuto e confermate in

sede di istruttoria di ammissibilità sia imputabile all'attuazione di un piano di investimenti finanziato con il bando attuativo del tipo di operazione in questione. Maggiori dettagli saranno forniti con successive disposizioni operative.

**B) Priorità VII – Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali – punto a.1 (cessione a terzi terreni per apicoltura).**

**1. Si chiedono delucidazioni in merito al momento in cui deve essere presentata la documentazione a giustificazione della priorità.**

Come riportato nel bando, tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e di saldo e sono verificati in sede di ammissibilità prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del saldo, fatto salvo alcune eccezioni.

Nel caso della priorità in questione è stabilito che la verifica vada fatta in base alla documentazione relativa alle movimentazioni, redatta ai sensi del DM Sanità dell'11/08/2014 e ss.mm.ii, attestante la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari. Da detta documentazione si evincono la geolocalizzazione degli alveari oltre che il loro periodo di presenza nell'UTE. Tale documentazione può essere presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione o al momento della presentazione della domanda di pagamento. E' fondamentale che il richiedente dimostri la presenza nell'UTE oggetto della domanda di alveari almeno su una fioritura di una o più colture, con attitudine mellifera, come meglio descritto nel successivo punto 2). Chiaramente se il richiedente ospita l'apicoltore in più annualità (ad esempio 2022 e 2023) detta documentazione può essere presentata prima dell'atto di assegnazione con riferimento all'annualità 2022 e prima del saldo con riferimento all'annualità 2023. Nel caso in cui, visti i tempi di uscita del bando, il richiedente non possa utilizzare più le fioriture del 2022 può vedersi riconosciuta la priorità se dimostra che nel 2023, su almeno una fioritura di una o più colture, come descritte al successivo punto 2), sono presenti gli alveari. Se il richiedente non riesce ad ospitare gli alveari per almeno una fioritura, come descritto al successivo punto 2) la priorità non verrà riconosciuta e verrà di conseguenza decurtato il relativo punteggio dichiarato in domanda.

**2. Si chiedono delucidazioni in merito alla tipologia di fioritura interessata dall'attività apistica.**

La priorità in questione, con riferimento al punto 1 (nomadismo), stabilisce che il richiedente metta a disposizione di terzi tutte o una parte delle superfici che compongono l'UTE indicata in domanda, per lo svolgimento dell'attività di apicoltura per almeno una fioritura di una o più colture oggetto del tipo di operazione in questione, a partire dall'anno di riferimento della domanda di aiuto. Le colture in questione possono essere già presenti in azienda oppure possono essere riferite anche a nuove colture previste nel piano di investimenti sostenuto con il tipo di operazione, a condizione che, prima del saldo, queste siano già nella fase di sviluppo che ne consenta una fioritura. La priorità in questione afferisce al "Principio" "VII – miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" pertanto le fioriture, con attitudine mellifera, elencate al paragrafo "Ambiti e settori di intervento" a cui la priorità di rivolge sono quelle che grazie all'attività di impollinazione delle api consentono di ottenere una produzione qualitativamente superiore rispetto ad una ottenuta in assenza delle api e, quindi, creano un impatto positivo e diretto sulla redditività dell'azienda stessa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in questa casistica le coltivazioni frutticole, quelle destinate alla produzione di semi etc... Sono da escludere le colture con attitudine mellifera destinate ad esempio al sovescio, le colture foraggere o più, in generale, le colture la cui produzione, qualitativamente parlando, non dipende dall'attività di impollinazione.

Non è previsto un numero minimo di alveari in quanto questo dipenderà da una valutazione tecnica che dovrà tener conto dell'ambiente in cui sono posizionati (ad esempio serra, in pieno campo etc) e della dimensione della superficie interessata dal miglioramento qualitativo della coltivazione. La coltura oggetto di miglioramento condizionerà poi la permanenza degli alveari in campo poiché da ciascuna di esse dipenderà il periodo e la durata della fioritura.

### **C) Canapa per produzione di infiorescenza da essiccare**

- 1. Si chiede se la canapa è un prodotto ammesso dal bando e se sono possibili investimenti collegati al processo di essiccazione.**

La canapa, fresca o essiccata, da destinarsi ad usi officinali rientra nei settori elencati dal bando (piante officinali) e rientra nel capitolo 12 dell'Allegato I del Trattato UE fra le colture industriali e medicinali.

### **D) Utilizzo dei costi standard e fatture**

- 1. Si chiede se i costi standard siano applicati esattamente come disposto dalla Rete Rurale, ossia senza necessità di esibire documenti probatori (fatture) se non quelli del materiale vivaistico di provenienza delle piante oppure del solo passaporto sanitario delle stesse.**

Con l'utilizzo dei Costi standard i beneficiari non sono tenuti più a produrre i documenti giustificativi come ad esempio le fatture di acquisto ma devono dimostrare che l'investimento è stato effettivamente effettuato e che ha tutte le caratteristiche previste in ammissibilità.

Tuttavia in sede di compilazione della domanda di pagamento è richiesto l'inserimento dei giustificativi di spesa per effettuare anche le verifiche collegate all'avvio dei lavori che, ricordiamo devono essere successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto, e del doppio finanziamento ovvero per evitare che una stessa voce di spesa possa essere rendicontata su più fonti di finanziamento differenti.

Come riportato nella stessa metodologia l'importo indicato in fattura non rappresenta la base di calcolo del sostegno. L'importo liquidato al beneficiario sarà determinato in base alle tabelle di costo standard e non terrà conto del valore della fattura indipendentemente che quest'ultimo sia più alto o più basso rispetto al costo standard risultante da detto calcolo.

### **D) Priorità II – Biologico – punto a.1 e punto a.2**

- 1. Si chiede se ai fini all'attribuzione della priorità è sufficiente che sia soddisfatta una delle due condizioni previste nella priorità, ovvero che l'azienda conduca con il metodo biologico tutte le superfici che compongono l'UTE o in alternativa abbia gli allevamenti condotti con il metodo biologico, tenuto conto che nei punti a.1 e a.2 della priorità II "Certificazione di qualità" è scritto che "Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico".**

La priorità è attribuita quando il soggetto ha tutte le superfici che compongono l'UTE oggetto della domanda condotte con il metodo biologico o, in alternativa, ha tutti gli allevamenti condotti con il metodo biologico.

### **E) Costi standard Trattori e Mietitrebbie in caso di trattore elettrico**

- 1. Si chiede se la congruità, in caso di acquisto di un trattore elettrico, è da farsi con la metodologia dei costi standard oppure, in quanto macchinario innovativo, deve essere fatta attraverso il confronto dei preventivi. Nell'analisi di mercato della documentazione dei costi standard non sembrano essere presenti valutazioni effettuate sui mezzi elettrici.**

Come riportato nella metodologia dei costi standard elaborata dalla RRN/ISMEA, la determinazione del costo di una trattore si basa su tre elementi che, secondo l'analisi da loro fatta, sono quelli che incidono direttamente sulla determinazione del loro valore; questi tre elementi sono la categoria (convenzionale, specializzato, cingolato), la classe di potenza, espressa in KW,

della macchina che si intende acquistare e, infine, il tipo di trasmissione (meccanica, powershift, CVT) e protezione (arco, telaio).

Né dalla metodologia né dal documento “orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbia)” sono previste delle eccezioni che demandano alla determinazione del costo, tanto per il trattore quanto per la mietitrebbia, secondo il metodo dei costi reali.

Pertanto, in base a quanto riportato sopra, la determinazione del costo di una mietitrebbia o di un trattore deve far riferimento alla suddetta metodologia.

#### **F) Criterio I – Territorio – punti a.1), a.2), a.3)**

**1. Si chiede se e dove è consultabile l’elenco dei comuni che ricadono nelle aree rurali B, C1, C2 e D ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio “1 – Territorio” punti a.1 (zona B), punto a.2 (zona C1), punto a.3 (zone C2 e D).**

L’elenco dei comuni che ricadono nelle Aree rurali di cui al criterio “1 – Territorio” punti a.1 (zona B), punto a.2 (zona C1), punto a.3 (zone C2 e D) è pubblicato nella sezione denominata “Aree rurali eligibili agli interventi previsti dal Psr 2014-2022” contenuta nella pagina denominata “Tipologie di territori a cui sono soggetti alcuni interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-22” (link: <https://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>).